



CITTÀ DI JESOLO



SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

POLIZIA LOCALE

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE
NUMERO 28 DEL 13/02/2026**

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITÀ SU VIA CRISTO RE E SUL PERCORSO CICLABILE "CICLOVIA VENEZIA TRIESTE" IN OCCASIONE DELL'INTERVENTO DI RIPRISTINO AGLI ELEMENTI STRUTTURALI DEL PONTE SU SR43 VIA ADRIATICO. SOSPENSIONE EFFETTI E RIAPERTURA DELLA CIRCOLAZIONE.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

Premesso che via Cisto Re è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, esclusa dalla delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;

Considerato

- che il 19/01/2026 in esito di un sinistro stradale è stata danneggiata la struttura del ponte sul fiume Sile in corrispondenza della sopraelevazione su via Cristo Re civico 10B;
- che la citata via Cristo Re, a tutela della pubblica incolumità, è stata conseguentemente interessata da una prima fase di **chiusura al traffico veicolare**, in prossimità del civico 10B - ponte della SR43 Via Adriatico, con necessaria deviazione al traffico residenziale sul percorso ciclopedonale ivi presente;

Visto

- la comunicazione della ditta Cadore Asfalti Srl (impresa affidataria dei lavori di ripristino strutturale del ponte in questione) con la quale si rappresenta che dalle ore 15:30 del 13/02/2026 è possibile la riapertura in sicurezza della via Cristo Re sino all'avvio di una seconda fase di cantierizzazione;
- gli artt. 1, 5, 7, 20, 21, 158 e 159 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 e del D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.);

Ritenuto di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

O R D I N A

Che gli effetti dell'ordinanza dirigenziale n. 13 del 20/01/2026 **siano temporaneamente sospesi** dalle ore **15:30** del **13/02/2026** (o, comunque, dall'orario di completa messa in sicurezza della sede stradale) sino ad ulteriore futuro avviso.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm. entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. n. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ogni precedente disposizione in contrasto o incompatibile con quanto stabilito nel presente provvedimento è da ritenersi sospesa per tutta la durata della sua efficacia.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992 n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.